

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 30/03/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.118,12, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo e spese di assistenza professionale, nella misura di € 200,00.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso del contratto in esame; 2) la carenza di legittimazione passiva in riferimento alla domanda di rimborso della quota di premio assicurativo; 3) nel contratto sono stati distinti i costi up front dai costi recurring; 4) in sede di conteggio estintivo è stato restituito l'importo di € 505,93, a titolo di rimborso dei costi recurring; 5) la compagnia assicurativa ha provveduto, in data 27/12/2013, al rimborso della somma di € 179,36.

Chiedeva pertanto al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, prende in considerazione l'eccezione di inapplicabilità dell'art. 125-sexies TUB al rapporto, in quanto sorto in data anteriore all'entrata in vigore della norma.

L'eccezione non è fondata.

Sul punto, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi ABF, secondo il quale ai fini dell'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB non rileva che la disposizione sia entrata in vigore in epoca successiva alla data di stipulazione del contratto, con la conseguenza che il rapporto anticipatamente estinto, seppure sorto nel vigore del vecchio testo dell'art. 125, comma 2, TUB, è soggetto alle previsioni dell'art. 125 sexies TUB (in termini, ex multis, Collegio di Palermo, Dec. n. 5693/2018).

Parimenti, non risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di retrocessione della quota non maturata degli oneri assicurativi.

Invero, in tema di costi assicurativi, è orientamento consolidato dei Collegi territoriali, anche sulla scorta della posizione espressa a più riprese dal Collegio di Coordinamento, che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l'intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (da ultimo, Coll. Coord., Dec. n.10003/2016).

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il

consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 16/10/2008, è stato estinto in corrispondenza della rata n.54, come da conteggio estintivo.

Il Collegio conferma in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocedibilità dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate: € 1.115,03, a titolo di commissioni finanziatore; di tale voce di costo, risulta in atti l’avvenuta retrocessione, in sede di conteggio estintivo, per € 505,93.

Si riconosce, per tale voce di costo, la somma di € 592,20, entro i limiti della domanda.

Quanto agli oneri assicurativi, l’intermediario deduce che la compagnia avrebbe già rimborsato l’importo di € 179,36 a titolo di premio assicurativo non maturato; parte ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall’intermediario.

In ordine alla quantificazione del premio non maturato secondo criteri alternativi al pro rata temporis, si rileva che: il contratto esclude espressamente il rimborso per l’ipotesi di estinzione anticipata del prestito; è versato in atti il certificato di assicurazione; non sono presenti in atti le CGA.

Pertanto, a fronte della somma dovuta di € 476,98, calcolata sulla base del metodo lineare, sul premio netto, occorre detrarre la somma, non contestata, di € 179,36.

La somma dovuta a tale titolo è, dunque, € 297,62.

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 889,82, oltre interessi legali a far data dal reclamo e rigetta la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale, attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 889,82, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 7210 del 17 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI